

## APPUNTO

OGGETTO: revisione dei criteri di mobilità volontaria per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.

La Direzione Centrale per le Risorse Umane ha predisposto uno schema di proposta di nuovi criteri di mobilità volontaria a domanda, destinati a garantire uniformità di regole per tutto il personale non direttivo e non dirigente, appartenente ai ruoli che espletano attività tecnico-operative (vigili del fuoco, capi squadra e capi reparto, ispettori e sostituti direttori antincendio), ovvero attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche.

La proposta non riguarda il personale direttivo, per il quale nuovi criteri di mobilità sono stati definiti nel 2009.

Tra le principali novità, si evidenzia l'introduzione dei seguenti criteri:

- attribuzione a tutti i ruoli di uno specifico punteggio relativo all'anzianità di servizio, che consente di superare l'attuale criterio il quale, per i vigili assunti a seguito di differenti concorsi, comporta oggi, pure a parità di assunzione, un diverso trattamento collegato solo alla data in cui furono banditi i concorsi, dando precedenza al personale che aveva partecipato alla procedura cronologicamente più antica;
- attribuzione, per il personale del ruolo degli ispettori e sostituti, nonché per quello che espleta attività amministrative e tecnico informatiche, di un punteggio aggiuntivo (ridotto) per il servizio prestato nel ruolo di provenienza: con tale punteggio viene valorizzata, ai fini dei trasferimenti, l'anzianità complessiva del personale che, a seguito di concorsi interni è passato a ruoli superiori, rispetto a coloro che in tali ruoli sono stati assunti per concorso pubblico;
- possibilità di tener conto delle condizioni di famiglia per la formazione della graduatoria relativa al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, non prevista dagli attuali criteri;
- attivazione di procedure di mobilità in deroga alla mobilità ordinaria per sedi particolarmente disagiate quali Lampedusa e Pantelleria, ed altre da definire, con diritto di precedenza per il personale operativo residente nel comune sede del distaccamento;
- attribuzione di un punteggio aggiuntivo per coloro che, non residenti, hanno prestato servizio presso tali distaccamenti disagiati, da aggiungere al punteggio derivante dagli altri requisiti ordinariamente previsti.

Nella proposta, viene prestata particolare attenzione per i trasferimenti *ex lege* 104/1992 e D.lgs. 267/2000, prevedendo:

- la fissazione di un limite massimo di posti riservati alla mobilità dei beneficiari degli istituti "speciali", al fine di non gravare eccessivamente sull'organizzazione di ogni singola unità operativa. Tale limite è percentualmente più elevato per il personale amministrativo ed informatico, che ha basi organiche più ridotte;
- l'impegno a fissare un termine entro il quale, ogni anno, l'Amministrazione comunicherà i posti riservati per la mobilità dei beneficiari;

- l'impegno a effettuare i trasferimenti almeno una volta all'anno, in modo da intervenire, a sostegno delle situazioni tutelate, più rapidamente delle attuali modalità per le quali tali trasferimenti avvengono solo in occasione della mobilità ordinaria, con effetti invero gravi, soprattutto per taluni ruoli, dove la mobilità ordinaria non è costante (es. personale amministrativo).

Si evidenzia un ultimo elemento relativo al personale Capo Squadra e Capo Reparto per il quale un accordo firmato il 10/4/2002, prevede che il trasferimento disposto ai sensi della legge 104/1992 e D.lgs. 267/2000 non incida sulla disponibilità di posti destinati alla mobilità ordinaria.

Si segnala che tale disposizione di favore, all'epoca fortemente voluta per limitare gli effetti negativi che la tutela di tali beneficiari poteva esercitare sulle aspettative del rimanente personale anziano, non viene inficiata dalla proposta e, pertanto, potrà continuare ad operare.